COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (4200);

MARZOTTO e TAVERNA: Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (1193);

LIZZERO ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (*Urgenza*) (1263);

BRESSANI ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (2206) 707

PRESIDENTE 707, 708, 709, 711
BRESSANI 709, 711
DE MEO, *Relatore* 708, 711
D'IPPOLITO 711
LIZZERO 710, 711
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 708, 711

Votazione segreta:

PRESIDENTE 711

La seduta comincia alle 12.

DI BENEDETTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (4200); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marzotto e Taverna: Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (1193); Lizzero ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (1263); Bressani ed altri: Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari (2206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marzotto e Taverna: « Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari »; Lizzero, Franco Raffaele, Bernetic Maria, Boldrini, Bardini, D'Alessio, Busetto, Raffaelli e Vianello: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari »; Bressani, Biasutti, Armani, Toros, Belci, Bologna: « Modifica alla legge 20 dicembre 1932 n. 1849, sulle servitù militari » provenienti dalla sede referente.

Onorevoli colleghi, la V Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere sul testo unificato preparato, come ricordate, da un comitato ristretto in cui erano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e ai lavori del

quale sono intervenuti anche i presentatori delle proposte di legge. Ecco il testo del parere che è favorevole: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge, quale trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 11 gennaio 1968, limitandosi a suggerire un perfezionamento di carattere formale al testo del penultimo comma dell'articolo 1 del provvedimento (sostituire le parole « servitù previste in questo articolo », con le altre « servitù previste nel presente articolo ») che il Relatore mi ha comunicato di accogliere.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Comitato ristretto ha tenuto ben quattro laboriose riunioni ed ha concordato il nuovo testo che abbiamo l'onore di sottoporvi, raccomandando una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la stessa.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo sul nuovo testo e sottolinea lo sforzo finanziario compiuto per giungere ad un risultato sodisfacente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore, appoggiata dal rappresentante del Governo, di procedere all'esame degli articoli sul nuovo testo unificato.

(*È approvata*).

Dò lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

ART. 1.

« L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente:

Articolo 2. — Le servitù indicate nell'articolo 1 possono consistere:

a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;

b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o di altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.

Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitù previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.

Tale indennizzo è stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitù di cui alla lettera *a*), in un quarto per le servitù di cui alle lettere *b*) e *c*), in un terzo in caso di concorso di servitù di due o più lettere.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

« Ogni cinque anni dall'imposizione definitiva di una servitù militare il Ministero della difesa procederà ad una revisione per accertare se la servitù stessa si renda ancora necessaria per le esigenze militari e possa essere abolita.

L'esito dell'accertamento è comunicato ai proprietari con provvedimento soggetto ai normali gravami amministrativi e giurisdizionali.

Per le servitù costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa procederà ad una prima revisione generale nel termine di tre anni dalla data stessa e a successive revisioni, caso per caso, ogni cinque anni, dalla data di comunicazione dell'esito della prima revisione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

« All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 5 milioni), n. 2031 (lire 255.000.000) e n. 2301 (lire 325.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo titolo proposto dal Relatore:

« Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernenti la riforma del testo unico sulle servitù militari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno: il primo è presentato dagli onorevoli Bressani e Bologna. Ne do lettura:

« La Commissione difesa della Camera,

ritenuto che le disposizioni previste a modifica del vigente testo unico sulle servitù militari devono trovare la loro integrazione in una serie organica di misure di ordine amministrativo ed economico per risultare idonee allo scopo di ridurre sensibilmente l'onere che deriva dall'imposizione di tali vincoli a carico dei privati e delle comunità locali; considerato che sia le servitù regolate dalla legge n. 1849 del 1932, sia i vincoli contemplati nella legge n. 886 del 1931, che rappresentano per le zone di frontiera che già versino in condizione di depressione economica, un fattore che limita il loro sviluppo, specie nel settore industriale, concorrendo ad aggravare fenomeni di esodo e di emigrazione temporanea in quelle popolazioni;

invita il Governo a:

1) contenere, nel far luogo alla revisione delle servitù già imposte nonché per il futuro, l'ambito di applicazione dei vincoli militari entro i limiti dello stretto indispensabile alle esigenze delle opere difensive, tenendo presente nell'ubicazione delle stesse, oltre alle necessità prioritarie della difesa nazionale, i reflessi d'ordine economico e sociale che ne conseguono per il territorio interessato;

2) impartire istruzioni alle competenti autorità militari affinché le esercitazioni vengano svolte in condizione di tempo e di luogo tali, da non recare grave pregiudizio alle colture agrarie e silvopastorali, nonché agli interessi turistici delle zone sede di unità militari; riducendo al minimo il disagio degli abitanti e dei possessori di terreno delle zone stesse;

3) attuare, nelle zone di confine, adeguati interventi diretti ad incentivare l'economia locale, che valgono ad evitare il progressivo indebolimento demografico delle stesse dipendente dall'emigrazione;

4) riservare in relazione a quanto sopra, un trattamento preferenziale nelle commesse di fornitura per le Forze armate alle imprese operanti in quelle regioni di confine – quale il Friuli-Venezia Giulia – il cui territorio sia in larga parte sottoposto a vincoli militari per le esigenze della difesa nazionale ».

L'onorevole Bressani ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

BRESSANI. Onorevoli colleghi, il testo, che è risultato da questo lavoro svolto in Comitato ristretto e poi in sede referente in questa Commissione, rappresenta un significativo passo in avanti per la soluzione globale del problema delle servitù militari. Si ha il riconoscimento del principio dell'obbligo dell'indennizzo da parte dello Stato anche per le servitù non modificative, le servitù cioè che implicano non una traslazione di diritti, bensì la limitazione della facoltà di godimento da parte dei proprietari. Inoltre, si ha la affermazione di un altro principio che si collega al carattere temporaneo di questi vincoli: il principio di una revisione periodica da portarsi ai vincoli imposti al fine di accertare la loro congruità rispetto alle esigenze della difesa e quindi sollevare la proprietà e le aziende interessate dall'onere del vincolo ove questo non sia più giustificato dalla difesa. Si tratta, a mio avviso, di integrare queste misure legislative con altri provvedimenti che non appartengono tanto al legislatore quanto al Governo nella sua propria competenza; si tratta cioè di disciplinare anche certe attività delle Forze armate che non rientrano nella materia che oggi esaminiamo, in modo che queste si svolgano in condizioni di tempo e di luogo tali da non implicare eccessivi sacrifici per le zone in cui si muovono le unità militari nelle loro esercitazioni. Si tratta di collegare questo onere, che per le zone di confine è rappresentato dalle esigenze della difesa, a delle misure compensative di natura economica, tali che si possa limitare ulteriormente il danno che la comunità locale subisce, purtroppo in maniera ineliminabile, in conseguenza dell'istallazione di opere militari. Ho fatto accenno, nell'ultimo paragrafo dell'ordine del giorno, all'opportunità che il Governo esamini la possibilità di estendere quella riserva nelle commesse dello Stato, che è stabilita con la legge del 1950 per certe zone del nostro Paese, anche a quelle zone dell'Italia settentrionale che, essendo al confine, hanno bisogno di questa incentivazione economica.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lizzero:

« La VII Commissione difesa della Camera,

discutendosi il disegno di legge recante modificazioni alla legge 20 dicembre 1932,

n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari;

considerando la gravità del danno economico e sociale derivante a parecchie Regioni e alle loro popolazioni, in particolare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dagli onerosi ed estesi vincoli militari che sono stati imposti sul loro territorio;

accogliendo la pressante richiesta di popolazioni, di operatori economici, di amministrazioni regionali e locali, riconferma l'urgente necessità di una più profonda riforma della vigente legislazione in materia di servitù militari al fine di adeguarla alle mutate condizioni politiche, militari ed economiche del Paese,

invita il Governo:

a provvedere, nel corso della prima revisione generale delle servitù militari esistenti prevista dall'articolo 2 del provvedimento legislativo in esame, a revocare tutti i vincoli che si rivelano inutili e in particolare a provvedere alla revoca di tutti i numerosi e gravosissimi poligoni di esercitazione e di tiro esistenti e gravanti sulla proprietà privata;

a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, nel quadro della prima relazione al Parlamento in ordine all'applicazione del provvedimento stesso, d'intesa con le amministrazioni regionali interessate o degli Enti locali, alla valutazione e all'accertamento del danno da esse subito a causa delle imposizioni delle servitù militari e alla concessione di provvedimenti finanziari ed economici a titolo di risarcimento e di contropartita per il gravame che esse hanno subito e subiscono ai fini della difesa nazionale ».

L'onorevole Lizzero ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

LIZZERO. Il Collega Bressani ha presentato una proposta di legge da poco tempo e, quindi, rispetto alla sua proposta si può ben dire che il Governo sia stato sollecito nell'esaminarla. Ma, invece, la mia proposta di legge è stata presentata anni fa, per cui non si può certo parlare di sollecitudine da parte del Governo. Si può invece, e si deve riconoscere, una ben maggiore cura verso il problema delle servitù militari da parte di questa Commissione. Debbo dire che, tenuto conto della vasta attesa di tante popolazioni di parecchie regioni, fortemente limitate nelle loro possibilità di sviluppo economico dall'esistenza di vincoli di servitù militare, il provvedimento legislativo che stiamo esaminando deve essere considerato soltanto un inizio di riforma del regime vigente in materia di servitù militari.

Il nostro gruppo si asterrà dal voto, anche si è tentato di votare contro questo provvedimento a causa della limitatezza delle modifiche che vengono apportate alla legislazione vigente. Ricordo che per un provvedimento legislativo in questa materia v'è stata una pressante richiesta della Corte costituzionale con una sentenza del 20 gennaio 1966 che ha dichiarato viziate di incostituzionalità le servitù militari quando non danno luogo ad un regolare indennizzo. Bisogna dire, tuttavia, che l'indennizzo previsto da questa legge è minimo e del tutto inadeguato al danno generato dalle servitù militari e ciò è vero anche se nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è prevista una copertura di 635 milioni di lire, una copertura cioè doppia di quella che era prevista nel disegno di legge predisposto dal Governo.

Questo significa che l'indennizzo annuo sarà, mediamente, di 6-7-8 mila lire per ettaro, con qualche differenza a seconda della qualità e della produttività del suolo, se teniamo conto che i tecnici avevano calcolato un indennizzo medio di 3 mila lire annuo per ettaro con la copertura prevista dall'originario disegno di legge governativo. Tuttavia il problema più importante, bisogna ripeterlo, non è quello dell'indennizzo. Il problema essenziale è quello degli ostacoli reali che sono posti dalle servitù militari alla possibilità di sviluppo economico e sociale delle zone vincolate. Infatti, le regioni più colpite dai vincoli con le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Puglie, Sicilia ed altre anche per effetto delle servitù militari si trovano in una situazione di squilibrio economico e sociale e spesso di arretratezza e di degradazione.

Ecco perché il nostro gruppo ha proposto che la maggior parte dei vincoli militari esistenti venga revocata; questa è la questione principale. Ora, poiché l'articolo 2 della legge in esame fa obbligo al Governo di provvedere ad una prima revisione generale delle servitù militari esistenti, e nel corso di questa revisione potranno intervenire le popolazioni interessate, le Amministrazioni regionali e gli Enti locali per farla applicare nel modo più ampio, al fine di ottenere non solo la revoca di tutte le servitù inutili e soprattutto la eliminazione dei campi di esercitazione e di tiro che sono un peso spaventoso per le zone dove esistono, il nostro gruppo di asterrà dal voto. Proponiamo, inoltre, un ordine del giorno inteso a chiedere al Governo l'attuazione di un

impegno nel senso che ho detto e anche di concedere una contropartita finanziaria per il danno già subito per la regione Friuli-Venezia Giulia e per altre.

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Presidente, questo nuovo testo legislativo è un passo avanti che apre un discorso nuovo che per essere serio deve essere graduale. Ho delle perplessità per quanto riguarda l'ultima parte dell'ordine del giorno presentata dai colleghi Lizzero ed altri; lo accetto come raccomandazione. Non ho nessuna obiezione nei confronti dell'ordine del giorno del collega Bressani, che accetto.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Do atto al Presidente della Commissione della tenace e sapiente guida del comitato ristretto che ha permesso di trovare il punto di accordo e la definizione della delicata e complessa materia. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno Bressani-Bologna, fatta riserva per il punto 3) che ovviamente impegna la responsabilità di altri Ministeri; dichiaro altresì di accogliere la prima parte dell'ordine del giorno Lizzero ed altri, mentre non posso assumere impegni di fronte alle scadenze preventivate nella seconda parte di esso che, pertanto, comunico di non accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bressani insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BRESSANI. Insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Bene. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bressani e Bologna accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Lizzero, insiste per la votazione dell'ordine del giorno di cui il Governo ha accolto la prima parte?

LIZZERO. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accettato la prima parte, procederò alla votazione per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte (quella che segue la parola « invito » per intendere) non accolta dal Governo.

(*Non è approvato*).

Per dichiarazione di voto ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ippolito.

D'IPPOLITO. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione per le ragioni che sono state indicate dal collega Lizzero nella illustrazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che il nuovo testo unificato del disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernenti la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari » (4200):

Presenti	31
Votanti	20
Astenuti	11
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Amato, De Meo, de Stasio, Durand de la Penne, Evangelisti, Folchi, Fornale, Lucchesi, Pacciardi, Pintus, Sasso, Sinesio, Spora, Valeggiani, Villa.

Si sono astenuti:

Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, D'Alessio, Di Benedetto, D'Ippolito, Fasoli, Gorreri, Pietrobono, Terranova Raffaele.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO